

## LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

N. 272/2024 TRIB. TORINO

### BANDO DI VENDITA DI AZIENDA

Il sottoscritto dott. Dario Spadavecchia, domiciliato presso il suo Studio in Torino, corso Tassoni n. 12, Curatore della **Liquidazione Giudiziale “n. 272/2024”**, (di seguito anche la “Procedura”), rende noto quanto segue

#### Premesso che

- A) Con sentenza del 26 settembre 2024, depositata in data 1° ottobre 2024, il Tribunale di Torino ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale n. 272/2024 – G.D. Dott.ssa Maurizia Giusta);
- B) “la Società”) risulta proprietaria dell'azienda funzionale all'esercizio dell'attività nel campo dei servizi telematici e di elaborazione dati, anche per conto terzi, al fine di fornire servizi di rete, inclusi servizi di realizzazione, sviluppo, supporto specialistico, assistenza sistemistica e gestione del medesimo settore; opera nel campo dell'informatica e, più specificatamente, security intelligence, cyber security monitoring, security architecture & solution design e security governance (di seguito, “l'Azienda”);
- C) l'Azienda è composta da i beni mobili, le attrezzature, i macchinari e gli automezzi strumentali all'esercizio dell'attività aziendale come individuati nell'elenco allegato al presente atto *sub* 1 (i) i contratti di prestazione di servizi in corso di esecuzione, che risulteranno in essere alla data della cessione definitiva, come individuati nell'elenco allegato al presente atto *sub* 2 (iii);
- D) la Procedura intende porre in vendita l'Azienda mediante procedura competitiva ai sensi degli artt. 214 e 216 CCII, in conformità all'autorizzazione del Giudice Delegato del 28/11/2024;
- E) è a disposizione degli interessati, la relazione di stima dell'Azienda, redatta dal dott. Fabrizio Goia il 25 novembre 2024 (il “parere estimativo”);
- F) per ogni ulteriore informazione e per visionare i beni inclusi nell'Azienda, gli interessati potranno far pervenire apposita richiesta all'indirizzo pec della Procedura [lg272.2024torino@pecliquidazionigiudiziali.it](mailto:lg272.2024torino@pecliquidazionigiudiziali.it);
- G) il presente Bando sarà pubblicato, sul portale delle vendite pubbliche e sui siti [www.astemobili.it](http://www.astemobili.it), oltre che sui siti [www.doauction](http://www.doauction)
- H) il presente Bando di Vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ., né sollecitazione del pubblico risparmio;

#### la Procedura dà pubblico avviso di quanto segue

- 1) Oggetto della procedura competitiva e Prezzo Base

- 1.1. La Procedura offre in vendita l'Azienda quale lotto unico.
- 1.2. L'Azienda, tenuto conto della valutazione effettuata nella Perizia, è posta in vendita al Prezzo Base di Euro 251.0000,00, oltre imposte di legge.

2) Requisiti dell'offerente.

- 2.1. Qualunque soggetto giuridico, italiano o straniero, può presentare un'offerta.
- 2.2. Non sono ammesse offerte condizionate o per persone, società od enti da nominare, né offerte presentate da soggetti che siano sottoposti a procedure di liquidazione o concorsuali o comunque a qualsiasi tipo di procedura che denoti stato di crisi e/o di insolvenza.

3) Oggetto dell'offerta.

- 3.1. L'offerta dovrà avere ad oggetto il Lotto Unico, costituito dall'Azienda, come descritta nelle Premesse.
- 3.2. L'acquirente non subentrerà e non acquisterà alcun credito sorto anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale n. 272/2024.
- 3.3. Parimenti, l'acquirente non subentrerà e non sopporterà alcun debito sorto anteriormente alla data di sottoscrizione del contratto di compravendita dell'Azienda con la Procedura.

4) Contenuto dell'Offerta

L'offerta dovrà essere presentata secondo quanto indicato nell'avviso di vendita e secondo quanto previsto dalla società commissionaria alla vendita

- 4.1. Il prezzo offerto non può essere inferiore al prezzo base previsto per il Lotto Unico al precedente punto 1.2.
- 4.2. L'offerta, a pena di irricevibilità, non potrà contenere condizioni o termini o qualunque clausola tesa a limitarne o escluderne in tutto o in parte l'efficacia o contestazioni in ordine all'eventuale mancata possibilità di ispezione dei beni.

5) Condizioni della vendita

- 6.1. La vendita dei beni componenti l'Azienda avviene a corpo e senza garanzia alcuna, a rischio e pericolo dell'aggiudicatario e nella consistenza e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, noti all'aggiudicatario acquirente, senza che la Procedura assuma alcuna garanzia al riguardo, escluse in particolare quelle per evizione totale e parziale, molestie di fatto e di diritto, vizi, difetti e mancanza di qualità, e riconoscendo espressamente l'offerente il carattere aleatorio del Contratto ai sensi dell'art. 1469 c.c.

Di conseguenza è escluso il diritto dell'acquirente/offerdente di avvalersi dei rimedi risarcitori e/o risolutori e/o cautelari previsti dalla legge in materia di vendita, nonché dei rimedi di cui agli artt. 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484 del codice civile, e la risoluzione ai sensi dell'articolo 1489 del codice civile.

- 6.2. La Procedura non fornisce alcuna garanzia sull'identità, la conformità, il pieno e gratuito utilizzo dell'Azienda e dei beni e rapporti giuridici che la compongono, la possibilità di trarre profitto dall'utilizzo degli stessi, l'avviamento, i clienti, il potenziale di sviluppo commerciale, l'assenza di contenziosi o controversie concernenti gli stessi, il corretto funzionamento dei beni, la regolarità e/o continuità e/o la trasferibilità delle autorizzazioni e/o le licenze concesse per l'esercizio dell'attività e/o la possibilità che l'offerente ottenga tali autorizzazioni o i diritti di utilizzo di terzi ad essi allegati.
- 6.3. Resta esclusa ai sensi e per gli effetti dell'art. 214, settimo comma, CCII, la responsabilità dell'offerente/acquirente per qualsiasi debito o passività relativo all'Azienda sorti prima della data del trasferimento.
- 6.4. La Procedura non assume alcuna responsabilità in merito alla qualità e/o effettiva consistenza dei beni oggetto di trasferimento.
- 6.5. Con la presentazione dell'offerta, l'offerente dichiara di aver preso visione dell'Azienda oggetto della medesima e di averne verificato l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività che si prefigge e, per tale motivo, rinuncia sin da ora a qualsiasi eccezione al riguardo come pure ad ogni eventuale richiesta di danni o di riduzione del prezzo per vizi e mancanza di qualità, anche occulti, relativi ai suddetti beni.
- 6.6. L'acquirente dell'Azienda dichiara di avere piena contezza del fatto che il Tribunale di Torino ha disposto la prosecuzione temporanea (esercizio provvisorio) dell'esercizio dell'azienda del debitore, ex art. 211, 3° comma, CCII e che, pertanto, alcune delle commesse e/o ordini in corso alla data odierna potrebbero esaurirsi così come nuove commesse ed ordini potrebbero essere acquisiti in corso di esercizio provvisorio.
- 6.7. Qualora alla data del trasferimento del Complesso aziendale la curatela avesse incassato corrispettivi per prestazioni a tale data parzialmente eseguite, tale quota di corrispettivi dovranno essere riversati, all'atto dell'incasso da parte della Procedura intendendosi come tale l'evidenza delle somme sul conto corrente, a favore dell'acquirente che dovrà poi curare l'esecuzione degli ordini e delle commesse a proprio rischio e spese. Qualora, invece, alla data della cessione dell'azienda esistessero prestazioni rese dalla Liquidazione Giudiziale e/o dall'esercizio provvisorio dell'azienda di proprietà della Procedura disposto dal Tribunale di Torino non ancora fatturate al cliente finale le medesime verranno, il giorno della cessione dell'azienda, fatturate all'aggiudicatario che si obbliga ad onorarne il prezzo contestualmente all'atto di cessione. In egual misura l'acquirente subentrerà in tutti gli ordini verso fornitori in corso alla data di cessione dell'azienda sopportandone i relativi oneri economici.  
Ulteriormente, qualora nel coacervo dei contratti ceduti sussistessero contratti parzialmente eseguiti il cui corrispettivo sia stato incassato dalla società in bonis

l'acquirente se ne obbliga all'esecuzione, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della procedura, formando tali contratti (nonché tali clienti) parte dell'avviamento trasferito.

L'acquirente si impegna ad accettare – senza eccezione alcuna - le condizioni che verranno stabilite dal Curatore nel bando di cessione di azienda ed in particolare ad accettare – nuovamente senza eccezione alcuna – la determinazione della quota di commesse (e/o ordini) incassate ed ancora ineseguite e la quota delle commesse (e/o ordini) eseguite e non ancora fatturate così come verranno determinate insindacabilmente dal Curatore.

- 6.8. L'acquirente presterà ampia manleva alla Procedura, impegnandosi a tenerla indenne da eventuali pretese di terzi relative ai contratti ceduti. In particolare, l'offerente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la Procedura per qualsiasi danno, nel caso in cui, a seguito della stipulazione della cessione a favore dell'offerente dell'Azienda, uno o più contratti facenti parte della medesima Azienda fossero risolti o comunque cessati a qualsiasi titolo.
- 6.9. La ricezione delle offerte e il procedimento di scelta, sino al completamento dell'*iter* per la vendita e all'individuazione dell'aggiudicatario definitivo, non comportano alcun impegno da parte del Curatore e, più in generale, della Procedura, né alcun diritto a qualsiasi titolo in capo agli offerenti se non alla restituzione della cauzione, nei casi previsti.
- 6.10. L'acquirente assume, sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, gli eventuali rischi connessi alla non conformità dei beni alle attuali prescrizioni normative, con esonero della Procedura da qualsivoglia responsabilità. Eventuali oneri di adeguamento e messa a norma saranno integralmente a carico dell'acquirente, con esonero della Procedura da qualsivoglia responsabilità, anche verso terzi ed anche per il caso in cui tale adeguamento e/o messa a norma dei beni non sia per qualsivoglia motivo possibile.
- 6.11. La Procedura e il Curatore non sono responsabili con riguardo al contenuto, alla veridicità, alla correttezza e alla completezza delle informazioni e/o documentazione inseriti in data room, che ciascun interessato, esonerando i primi da ogni responsabilità al riguardo, ha l'onere di verificare ed accertare.
- 6.12. pertanto, rinuncia espressamente a far valere ogni eventuale diritto alla riduzione del corrispettivo, e/o al risarcimento del danno e/o alla risoluzione della vendita nei confronti della Procedura, nel caso in cui uno o più beni dovessero risultare viziati o carenti di qualità e/o di proprietà di terzi e/o gravati, in tutto o in parte, da diritti reali e/o personali anche di garanzia e/o di godimento di terzi e/o tutti o alcuni dei rapporti giuridici trasferiti dovessero risultare invalidi, risolti, o comunque sciolti e non più sussistenti alla data dell'aggiudicazione.
- 6.13. L'acquirente s'impegna a mantenere indenne e manlevare la Procedura e suoi eventuali aventi causa da qualsivoglia responsabilità e/o richiesta e/o pretesa avanzata agli stessi da qualsivoglia soggetto terzo (pubblico o privato), relativamente ai beni formanti oggetto della vendita.

- 6.14. I costi e gli oneri di asporto, ritiro o voltura dei beni acquistati saranno integralmente a carico dell'acquirente, senza alcun diritto di rivalsa o regresso nei confronti della Procedura. L'offerente rinuncia a qualunque azione e pretesa, anche di rivalsa, nei confronti della Procedura, connessa ad eventuali molestie e pretese di terze sorte in capo alla Società successivamente al perfezionamento dell'eventuale acquisto, su o in relazione all'Azienda o ai beni che la compongono, impegnandosi, nel caso in cui alcuni beni venissero rivendicati, a riconsegnarli al Curatore a semplice richiesta.
- 6.15. Il prezzo di acquisto dell'Azienda dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a "Liquidazione Giudiziale n. 272/2024" o, in caso di pagamento rateale ai sensi del successivo punto 6.16, anche a mezzo bonifico bancario per le rate successive alla prima presso le coordinate che la Procedura comunicherà all'aggiudicatario definitivo.
- 6.16. Il prezzo dell'Azienda potrà essere corrisposto in un'unica soluzione contestualmente alla stipula per atto pubblico del contratto di vendita ovvero, se espressamente indicato nell'offerta, in via dilazionata, entro un periodo temporale non superiore a 12 (dodici) mesi dalla conclusione del contratto di vendita attraverso pagamenti rateali di pari importo. In caso di pagamento dilazionato, la prima rata dovrà essere corrisposta al momento della stipulazione del rogito notarile di trasferimento ed il residuo importo dovrà essere assistito da garanzia bancaria a prima richiesta, prestata da primario istituto di credito italiano o comunitario, ma con filiale anche in Italia (e con espressa autorizzazione all'eventuale escussione presso tale filiale italiana), con rinuncia al beneficio di preventiva escussione e all'opposizione di ogni eccezione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato).
- 6.17. Le spese della vendita (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per imposte, atti, e competenze del notaio ecc.) e gli oneri fiscali saranno a carico esclusivo dell'acquirente.
- 6.18. L'Offerente, con la partecipazione alla procedura di vendita, si impegna, nel caso in cui divenisse aggiudicatario definitivo del Lotto Unico, a conservare presso i locali aziendali per la durata di anni 10 dalla data della declaratoria della Liquidazione Giudiziale tutta la documentazione contabile e societaria, senza che sorga alcun diritto a ottenere un corrispettivo, un'indennità o il diritto di vedersi rimborsate eventuali spese di conservazione e custodia, consentendo agli organi della Procedura fallimentare di accedere a tale documentazione previo preavviso di tre giorni lavorativi.

## 6) Occupazione

7.1. L'acquirente/offerente indicherà nella Offerta i rapporti di lavoro dipendente afferenti all'Azienda in essere alla data del contratto definitivo di cessione di Azienda che verranno da esso mantenuti e contrattualizzati all'esito della procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 47 della L. 29.12.1990 n. 428. L'Acquirente/Offerente si impegna, infatti, ad avviare congiuntamente alla Procedura, almeno 25 giorni prima dell'acquisto definitivo dell'Azienda mediante il contratto di cessione, le consultazioni sindacali di cui all'art. 47, l. 428/90, ad

espletare la relativa procedura e in ogni caso a tenere indenne e manlevare la Procedura da qualsivoglia responsabilità, onere e/o costo derivante dalle procedure di trasferimento dei dipendenti, che verranno seguite e gestite dallo stesso acquirente sotto la sua esclusiva responsabilità anche in caso di mancato raggiungimento degli accordi sindacali ex art. 47, L. 428/1990.

7.2. I dipendenti che l'acquirente/offerdente prenderà in carico contestualmente all'acquisto definitivo, nella misura che sarà consentita dall'eventuale accordo sindacale di cui all'art. 47 legge 428/1990, passeranno, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dello stesso acquirente con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto di cessione definitivo. A far tempo da tale data, i dipendenti trasferiti alle dipendenze dell'acquirente saranno da quest'ultimo interamente retribuiti. A partire dalla medesima data sarà interamente a carico dell'acquirente ogni ulteriore onere relativo ai rapporti di lavoro con i dipendenti trasferiti, ivi compreso il t.f.r., i ratei di retribuzione differita, i contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti norme di legge e/o di fonte riconducibile alla contrattazione collettiva.

7.3. L'acquirente/offerdente si impegna altresì a rimborsare alla Procedura, manlevarla e tenerla indenne, da ogni costo, onere diretto e indiretto collegati alla risoluzione dei rapporti di lavoro eventualmente non trasferiti all'acquirente stesso con il contratto di cessione definitivo ed in essere a tale data.

7.4. La Procedura non sarà ritenuta in alcun modo responsabile, e sarà comunque manlevata e tenuta indenne dall'acquirente/offerdente, con riguardo ad eventuali conseguenze pregiudizievoli che potessero derivarle da contenziosi sollevati da parte di uno o più dipendenti trasferiti e non, e/o da istituti terzi, aventi genesi in fatti, atti e/o circostanze contestuali e/o successivi alla data di sottoscrizione del contratto di cessione definitivo. Si citano, a titolo esemplificativo, contenziosi derivanti dalla mancata prosecuzione del rapporto con taluni dipendenti (i), da violazioni di legge commesse dall'acquirente nella stipulazione e/o nell'esecuzione dell'accordo sindacale ex art. 47 l. 29.12.1990, n. 428 (ii), da atti o fatti derivanti e/o connessi al contratto di cessione imputabili all'acquirente (iii) da violazioni da parte dell'acquirente degli impegni assunti in sede di eventuale accordo sindacale ex art. 47 l. 29.12.1990, n. 428 (iv), da violazioni da parte dello stesso acquirente nell'adozione dei criteri per la determinazione ed individuazione dei dipendenti da assumere in forza del contratto di cessione.

7.5. Fermo restando quanto precede, l'acquirente/offerdente dichiara ed accetta espressamente sin d'ora il rischio che i dipendenti eventualmente non trasferiti all'acquirente in occasione della cessione definitiva dell'Azienda possano formulare richieste nei suoi confronti in relazione a loro asserite spettanze retributive (a titolo esemplificativo, TFR, ratei, ecc.); in tale ipotesi, ove l'acquirente/offerdente dovesse effettuare pagamenti di tali debiti, una volta acclarato incontestabilmente la loro debenza, lo stesso non avrà diritto ad alcun rimborso (nemmeno sotto forma di compensazione con somme dovute a qualsiasi titolo alla Procedura) da parte della Procedura, ma esclusivamente il diritto di surroga da farsi valere

nello stato passivo (al privilegio) della Procedura, sempre se rispettati i termini e le condizioni di legge per la validità e/o l'opponibilità di tali diritti di surroga.

8) Modalità di aggiudicazione

- 8.1 Dell'aggiudicazione provvisoria o della mancata aggiudicazione il Curatore informerà il Giudice Delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione, entro tre giorni lavorativi.
- 8.2 Entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma, la Società, il comitato dei creditori o qualunque interessato potranno chiedere al Giudice Delegato, con istanza motivata depositata in cancelleria, di impedire il perfezionamento della vendita all'aggiudicatario provvisorio quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.
- 8.3 In caso di provvedimento impeditivo del Giudice Delegato, il Curatore potrà indire una nuova gara, previa adeguata pubblicità, con prezzo base pari all'importo dell'offerta presentata dall'aggiudicatario provvisorio aumentato del 10%. A tale gara potrà partecipare chiunque sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente Bando, presentando un'offerta nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Bando. La gara si svolgerà con le medesime modalità previste dai precedenti commi.
- 8.4 L'aggiudicatario provvisorio è considerato aggiudicatario definitivo una volta decorso il termine di dieci giorni di cui all'art. 217, comma 1, CCII senza che sia stata presentata alcuna istanza ovvero dal giorno in cui il Giudice Delegato abbia respinto le istanze di sospensione eventualmente presentate.
- 8.5 In ogni caso, il Giudice Delegato, sino al perfezionamento del contratto di vendita, ha facoltà di sospendere le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 217 CCII, se ricorrono gravi e giustificati motivi.

9) Modalità di trasferimento.

- 9.1. Divenuta definitiva l'aggiudicazione, il Curatore invierà una comunicazione scritta all'aggiudicatario contenente l'invito a provvedere al pagamento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità e i termini indicati nell'offerta, e a comparire innanzi al notaio indicato dalla Procedura per la stipulazione del contratto definitivo.
- 9.2. Il contratto definitivo di vendita dell'Azienda, il cui testo verrà determinato dalla Procedura sulla base delle previsioni del presente bando, sarà stipulato entro TRENTA giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e con atto pubblico a rogito di notaio di Torino che sarà indicato dal Curatore.
- 9.3. Il contratto verrà perfezionato alle condizioni previste nel presente Bando e sarà soggetto alla pubblicità e alle imposte previste dalla legge.

- 9.4. Ogni spesa od onere inerenti o conseguenti al trasferimento dell'Azienda o dei beni che la compongono saranno a carico dell'acquirente.
- 9.5. Sarà indicata, altresì, dal curatore l'eventuale Agenzia pratiche Auto che verrà incaricata per le pratiche di trasferimento degli automezzi ricompresi nella cessione del complesso aziendale
- 9.6. L'Azienda si intenderà consegnata all'acquirente e nella sua esclusiva disponibilità il giorno della conclusione del contratto di vendita.

10) Obbligo di riservatezza.

- 10.1. Tutti i dati, le informazioni ed i documenti messi a disposizione dell'offerente rimangono di proprietà della Procedura rappresentata dal Curatore.
- 10.2. Tali dati, informazioni e documenti non possono essere messi a disposizione di terzi, salvi i professionisti e i consulenti per l'espletamento di incarichi ricevuti dall'offerente, che in tal caso dovrà informare detti professionisti degli specifici obblighi di riservatezza discendenti dalle presenti condizioni e del cui rispetto, da parte di costoro, l'offerente risponde.
- 10.3. La Liquidazione Giudiziale, e/o i dipendenti e/o il Curatore e/o i suoi ausiliari, i periti/consulenti (anche in deroga alle responsabilità previste dal codice civile in materia) non sono responsabili con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza di ogni informazione e/o documentazione fornita ai sensi del presente Bando di Vendita, che ciascun interessato ha l'onere di verificare. La analisi e la valutazione degli aspetti autorizzativi, legali, commerciali, fiscali e finanziari nonché la disamina di tutti i rischi correlati all'acquisto dell'Azienda sono integralmente a carico ciascun offerente il quale, con la presentazione dell'Offerta, dichiara espressamente di avere effettuato ogni analisi e valutazione necessaria e opportuna e accetta tali rischi e di esonerare la Procedura e gli Organi della Procedura medesima da qualsivoglia responsabilità in merito.

11) Legge applicabile. Foro competente.

- 11.1. La procedura di vendita ed ogni altro atto annesso e/o conseguente sono in ogni caso regolati dalla legge italiana.
- 11.2. Ogni eventuale controversia relativa alla presente procedura competitiva e al contratto di vendita con l'aggiudicatario sarà comunque devoluta all'esclusiva competenza del Tribunale di Torino.

12) Allegati


I seguenti Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Bando:

- 1) stima complesso aziendale
- 2) modello garanzia a prima richiesta.

Torino, 03/12/2024

Il Curatore

(Dott. Dario Spadavecchia)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dario Spadavecchia". The signature is written in a cursive style with a large initial 'D'.